



Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati

A.C. 4574

Dossier n° 613 - Schede di lettura
26 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4574
Titolo:	Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	BERRETTA ed altri
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	5 luglio 2017
assegnazione:	17 luglio 2017
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, X Attività Produttive e XIV Politiche dell'Unione Europea

La proposta di legge **C. 4574** intende garantire all'avvocato, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, il diritto a percepire un compenso equo.

Quadro normativo

Si ricorda che nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato, fino ad un **recente passato**, commisurato in base a un **sistema tariffario obbligatorio**. Sulla materia - nell'ambito di una politica di liberalizzazioni - è intervenuta la cd. **legge Bersani** (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di **libera concorrenza** e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha **abrogato** le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei **minimi tariffari**.

Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'art. 9 del **DL n. 1 del 2012**, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: **il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera**. Inoltre, l'art. 9 del DL 1/2012 ha confermato l'obbligo di pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico "nelle forme previste dall'ordinamento" (anziché sempre in forma scritta) prevedendo:

- l'obbligo del professionista di predisporre "un preventivo di massima" che renda nota in anticipo al cliente la misura del compenso; è confermato l'obbligo del professionista di informare il cliente della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dall'inizio del mandato fino alla sua conclusione;
- che la misura del compenso deve essere, in ogni caso, adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- nel caso di **liquidazione da parte di un organo giurisdizionale**, la determinazione del compenso professionale con riferimento a **parametri tariffari** stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Con particolare riferimento alla **professione forense**, la legge professionale (**legge n. 247 del 2012**, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura

Abrogazione dei minimi e dei massimi tariffari

Libera pattuizione del compenso

forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L'art. 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF. Oggi si fa riferimento al **D.M. 10 marzo 2014, n. 55** (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*): il decreto ministeriale si compone di una parte normativa, che detta i criteri generali per la determinazione dei compensi, e di tabelle parametriche, una per ogni tipo di procedimento civile e per il processo penale, con la indicazione del parametro di valore medio. Ciascuna tabella è divisa nelle 4 fasi procedurali (studio della controversia, attività istruttoria, attività dibattimentale e decisione) e per scaglioni di valore che replicano quelli ministeriali per il pagamento del contributo unificato.

Parametri
forensi

Per la professione forense, **i parametri trovano applicazione:**

- quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi
- quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta
- quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al **consiglio dell'ordine** affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo, il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto ministeriale, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Sul ruolo dei parametri forensi nella determinazione del compenso degli avvocati si è espresso in più occasioni anche l'Autorità "**Antitrust**". In particolare, nell'audizione al Senato (28 ottobre 2015) sul disegno di legge AS 2085, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", il Presidente dell'Autorità ha sottolineato che «nonostante la ormai piena liberalizzazione delle tariffe professionali, nell'attuale legge forense si prevede che, in caso di mancato accordo tra cliente e avvocato, si applichino i parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio Nazionale Forense. Gli avvocati sono quindi chiamati ad applicare nei rapporti con i loro clienti parametri che nelle altre professioni sono invece destinati esclusivamente alla determinazione della liquidazione giudiziale dei compensi. Di fatto, quindi, **i parametri forensi sono suscettibili di tradursi in valori di riferimento per i professionisti nella determinazione del compenso e si prestano a svolgere lo stesso ruolo delle "tariffe", abrogate dalle precedenti misure di liberalizzazione, comprimendo ingiustificatamente il principio di libera pattuizione del compenso affermato anche dalla stessa legge forense**». L'Autorità, ancora una volta valorizzando l'autonomia dei rapporti economici tra avvocati e clienti rispetto agli ordini di appartenenza, ha auspicato l'eliminazione di ogni ruolo degli ordini circondariali nella determinazione del compenso nelle controversie tra clienti e avvocati (in particolare, il loro ruolo di conciliatori nonché il compito di emettere pareri sulla congruità dei compensi richiesti dai professionisti). Ciò al fine di non ingenerare nei clienti la convinzione che il compenso individuato dall'ordine costituisca il giusto compenso dell'attività professionale, allorché in capo allo stesso ordine sussista un palese conflitto di interessi».

La posizione del
Garante della
concorrenza e
del mercato

Contenuto

L'**articolo 1** della proposta di legge ne specifica delinea l'oggetto e definisce il concetto di equo compenso. In particolare, in base al comma 1, obiettivo della proposta di legge è **tutelare l'equità del compenso corrisposto all'avvocato da clienti diversi dai consumatori e dagli utenti**. La proposta richiama la definizione di consumatori e utenti di cui all'**articolo 3, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005** (c.d. Codice del consumo); il campo d'applicazione del provvedimento è dunque quello dei rapporti professionali tra l'avvocato e **tutti i clienti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività**

Oggetto della
p.d.l.

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che l'obiettivo dell'intervento è quello di tutelare il professionista a fronte di «clienti cosiddetti forti, come banche e assicurazioni». La individuazione in negativo dei committenti porta a ricomprendervi anche amministrazioni ed enti pubblici.

Si valuti se il riferimento in negativo a clienti diversi da consumatori e utenti corrisponda all'intento di tutelare il professionista rispetto ai clienti forti o se, invece, si tratti di un campo di applicazione molto più vasto, ulteriore rispetto ai soli clienti "forti".

Il comma 2 definisce **equo il compenso** dell'avvocato quando è «**proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**» - come già richiesto in via generale dall'art. 36 della Costituzione - nonché «**al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale**», anche **tenendo conto dei parametri** determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale (v. *sopra*).

Definizione di equo compenso

L'**articolo 2** qualifica come "clausole vessatorie" le clausole contrattuali che, nei rapporti tra l'avvocato e il cliente diverso dal consumatore e dall'utente, determinano un **eccessivo squilibrio tra le parti, a svantaggio dell'avvocato**, per il quale è previsto un **compenso non equo** (comma 1). Questa **clausola vessatoria è nulla** (comma 2).

Clausole vessatorie

La proposta di legge, dunque, non si limita a garantire il contraente debole - che in questo caso è ritenuto essere l'avvocato - prevedendo una specifica sottoscrizione della clausola vessatoria, per espressa accettazione (come richiesto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile), né richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (come richiesto dall'art. 34, comma 4, del Codice del consumo nei rapporti professionista/consumatore), ma qualifica comunque tali clausole come *contra legem* e dunque nulle, **delimitando l'autonomia contrattuale delle parti** e impedendo al professionista di sottoscrivere contratti che comportino un compenso ritenuto dalla legge non equo. La proposta intende così scongiurare la corsa al ribasso nella determinazione del compenso per l'attività forense, corsa al ribasso che pregiudicherebbe la qualità del servizio professionale offerto.

Si ricorda il contenuto dell'art. 1341 del codice civile (*Condizioni generali di contratto*): «Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, **se non sono specificamente approvate per iscritto**, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

L'[art. 34 del d.lgs. n. 206 del 2005](#) (c.d. Codice del Consumo), relativo all'accertamento della nullità delle clausole nei contratti tra professionista e consumatore, a tutela del consumatore, prevede ai commi 4 e 5 che «4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di **specifico trattativa con il consumatore**».

La **nullità** riguarda la sola **clausola vessatoria** e **non coinvolge l'intero contratto**.

La Relazione illustrativa del provvedimento afferma che « La nullità parziale garantisce il professionista perché consente l'inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola *contra legem*; la convenzione contrattuale conclusa nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con il cosiddetto cliente forte, invece, rimane in piedi. Nella presente proposta di legge la nullità opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla predisposizione unilaterale di clausole vessatorie e in base alle quali il professionista deve percepire un compenso non equo. La ratio si rinviene, richiamando la dottrina e la giurisprudenza in materia di codice del consumo, nel **principio di natura cogente di ordine pubblico**, finalizzato in questo caso a tutelare la classe forense».

Nullità parziale

In merito si ricorda che in base all'art. 1419 del codice civile «la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità». Il secondo comma della disposizione aggiunge che «la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto,

quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative».

L'articolo 36 del Codice del consumo prevede, al comma 1, che «Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto» e specifica al comma 3 che «La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice».

Entrambe le disposizioni sono richiamate dalla Relazione illustrativa del provvedimento, ma non dall'articolato. Si valuti se l'accordo tra le parti sul compenso possa ritenersi determinante al fine della conclusione del contratto; se così fosse, infatti, la nullità di tutto il contratto potrebbe essere esclusa solo dalla possibile sostituzione di diritto della clausola nulla con una norma imperativa. Tali dovrebbero essere ritenuti i parametri previsti dal DM Giustizia n. 55 del 2014.

Si valuti l'opportunità di specificare che, in caso di nullità della clausola per compenso non equo, il compenso viene determinato ai sensi del D.M. Giustizia previsto dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2017.

Si valuti l'opportunità di precisare se la nuova disciplina sia applicabile anche ai rapporti in essere.

La proposta di legge **presume la natura vessatoria** di alcune clausole, che vengono elencate. La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale non viola il principio dell'equo compenso.

Presunzione di vessatorietà

Si presumono vessatorie, con conseguente nullità, le disposizioni del contratto che:

- riservano al committente la prestazione professionale la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- consentono al committente di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
- attribuiscono al committente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito;
- prevedono che l'avvocato debba anticipare le spese della controversia;
- consentono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
- prevedono il pagamento del compenso professionale con un termine superiore ai 60 giorni dalla fattura;
- prevedono, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- prevedono, in caso di nuova convenzione tra l'avvocato e il precedente committente, che i compensi più bassi pattuiti nel nuovo contratto si applichino anche agli incarichi pendenti.

L'elenco delle clausole di cui la proposta di legge presume il carattere vessatorio, fino a prova contraria, è introdotto dalla locuzione "in particolare". Si valuti pertanto se l'elencazione abbia carattere esaustivo.

Si osserva che la proposta di legge riproduce in parte quanto già affermato - per tutti i lavoratori autonomi - dai commi 1 e 2 dell'art. 3 (*Clausole e condotte abusive*) della recente [legge n. 81 del 2017 \(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato\)](#), ai sensi del quale «1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. 2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta».

L'**articolo 3** contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Lo scorso 4 luglio 2017 la **Commissione Lavoro del Senato** ha avviato l'esame del d.d.l. Sacconi ([A.S. 2858](#)), *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*.

Il provvedimento - che rispetto al testo in esame alla Camera ha un contenuto più ampio, riferendosi a tutte le professioni regolamentate, e non solo alla professione forense - afferma il diritto del professionista all'equo compenso (inteso come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale) e qualifica come nulle le clausole contrattuali che prevedono un compenso non equo.

Si presumono contrarie al principio dell'equo compenso le clausole contrattuali che prevedono un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi (tra i quali si richiama, per la professione forense, il DM adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012).

La nullità della clausola opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.